



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 30/11/2012

OGGETTO

Contenzioso Canosa di Puglia – Società Italiana per Condotte d'Acqua e Società Italiana per il Gas - Cirillo Michele + altri.

Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000.

<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 27.11.2012</p> <p>Ing. Sabino Germinario</p>
<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 27.11.2012</p> <p>Dott. Giuseppe Di Biase</p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000 in data 27.11..2012</p> <p>Dott. ssa Maria Teresa Oreste</p>

L'anno duemiladodici, addì **trenta** del mese di **novembre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 8,30, in grado di prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	Si	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	No	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	Si	16	CAPORALE Sabino A.	No
5	CASTROVILLI Antonio	Si	17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	No
7	DIAFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	Si
8	PELLEGRINO Cosimo	Si	20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	Si	21	DI NUNNO Saverio	No
10	METTA Giuseppe	Si	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	PAVONE Giovanni B.	No	23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRIC1 Fortunato	Si	24	PAPAGNA Luciano Pio	No
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 19 - ASSENTI N. 6.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI FACCIOLONGO Sabino, MINERVA Francesco, LOMUSCIO Nicoletta, PISCITELLI Leonardo, QUINTO Giovanni.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

In prosecuzione di seduta, **il Presidente**, pone in discussione il punto n. 7 iscritto

all'o.d.g. ad oggetto: "Contenzioso Canosa di Puglia – Società Italiana per Condotte d'Acqua e Società Italiana per il Gas - Cirillo Michele + altri. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000" e visto che nessuno chiede di parlare, pone in votazione per appello nominale la proposta che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 19

Consiglieri assenti: n. 6 (Bucci, Pavone, Di Palma, Caporale, Di Nunno e Papagna)

Voti favorevoli: n. 16

Astenuti: n. 3 (Petroni, Landolfi e Sabatino).

Su proposta del Consigliere Filippone, il Consiglio Comunale con 16 voti a favore, e 3 astenuti (Petroni, Landolfi e Sabatino), espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, rende il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i signori:

1. Pastore Michele ed altri;
2. Minerva Pasquale e Fiore Giuseppina;
3. Trisorio Sabina;
4. Forte Maria e Mannù Nicolò;
5. Lamanna Nicola.

- con distinti atti di citazione, notificati il 18/06/1991, ed i signori:

6. Lagrasta Sabina e Casamassima Aldo (legale rappresentante della ditta Supermercati C&C)
7. Cirillo Michele e D'Aniello Filomena

- con atti di citazione, notificati rispettivamente il 16/11/1990 e 18/06/1991 avendo subito danneggiamenti alle unità immobiliari di proprietà e ritenendo che gli stessi fossero stati causati dai lavori stradali e di metanizzazione effettuati lungo via Goldoni che avrebbero provocato un cedimento del piano stradale nonché lesioni interne ed esterne aggravate dalle infiltrazioni di acqua piovana caduta con abbondanza e convogliata negli scavi di notevole profondità e larghezza, convenivano dinanzi al Tribunale di Trani il Comune di Canosa di Puglia, la Società italiana Condotte Acqua spa, appaltatrice del primo per l'esecuzione di alcune opere riguardanti il risanamento del sottosuolo, l'Italgas Sud spa esecutrice

di lavori di metanizzazione, per ivi sentirli condannare, tra l'altro, in solido al risarcimento dei danni subiti dalle unità immobiliari di proprietà e facenti parte del fabbricato posto in Canosa di Puglia alla via Goldoni n. 44 (già 34);

- questo Ente ritualmente costituitosi in giudizio, a mezzo della propria difesa, si riteneva estraneo alla produzione dell'evento, richiamando il contratto di appalto stipulato con la Società italiana Condotte Acqua spa e la conseguente responsabilità della stessa in ordine ai danni dipendenti dalla realizzazione dei lavori, nonché la responsabilità del costruttore dell'edificio (unitamente al proprietario e direttore tecnico), l'eccezionalità del nubifragio, il comportamento della Società Condotte e dell'Italgas Sud, la preesistenza di vizi costruttivi relativamente ai fabbricati interessati nonché la mancata adozione di tecniche di solida costruzione in relazione alla particolarità del sottosuolo di via Goldoni;
- parimenti si costituivano in giudizio la Società italiana Condotte Acqua spa e l'Italgas Sud spa;
- la Società italiana Condotte Acqua spa chiamava in causa la Società Generali spa in qualità di impresa assicuratrice per la responsabilità civile mentre l'Italgas Sud spa chiamava in causa a sua volta la ditta subappaltatrice Ediltermo del geom. Galeone che, a sua volta, chiamava in causa la R.A.S. spa e la società coassicuratrice, Padana Assicurazioni spa;
- con le sentenze n. 1563/2001 (Pastore Michele, Pastore Antonia, Pastore Rosa e Pastore Sabino), 1564/2001 (Minerva Pasquale e Fiore Giuseppina), 1565/2001 (Trisorio Sabina), 1566/2001 (Mannù Nicolò e Forte Maria), 1567/2001 (Lamanna Nicola), 1561/2001 (Lagrasta Sabina e Supermercati C & C come rappresentato), 1562/2001 (Cirillo Michele e D'Aniello Filomena) il Tribunale di Trani rigettava le tesi difensive di questo Ente dichiarando la responsabilità concorsuale nella produzione dell'evento del Comune di Canosa di Puglia, della Ditta Ediltermo del geom. Pasquale Galeone e della Società Italgas nelle seguenti misure:
 1. Comune di Canosa 30%
 2. Ditta Ediltermo del geom. Pasquale Galeone e Società Italgas 70%

condannando pertanto il Comune di Canosa di Puglia, tra l'altro, al pagamento in solido a titolo di risarcimento dei danni subiti nell'evento dannoso di che trattasi ai sig.ri:

1. Pastore Michele, Pastore Antonia, Pastore Rosa e Pastore Sabino;
 2. Minerva Pasquale e Fiore Giuseppina;
 3. Trisorio Sabina;
 4. Mannù Nicolò e Forte Maria;
 5. Lamanna Nicola;
 6. Lagrasta Sabina e Supermercati C & C come rappresentato;
 7. Cirillo Michele e D'Aniello Filomena
- delle somme quantificate per intero nelle sentenze stesse;

- con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14/2002, 1/2003, 11/2003 si procedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio precisando che il pagamento da effettuarsi agli aventi diritto, veniva disposto unicamente per ottemperare alle disposizioni contenute nelle sentenze di primo grado e che non costituiva, in alcun modo, acquiescenza delle stesse. Di fatto con Deliberazione commissariale con i poteri della Giunta comunale n. 101/2002 venne deliberato di impugnare le precitate sentenze;
- comunque, le sentenze di primo grado sono state impuginate da tutte le parti in causa e, precisamente:
 - a. i danneggiati hanno contestato l'applicazione degli interessi sui danni non rivalutati;
 - b. tutti i convenuti condannati hanno contestato la percentuale di responsabilità applicata dal giudicante di primo grado che escludeva un coinvolgimento, nella causazione del danno in questione, della Società Italiana Condotte D'Acqua;
 - c. Padana e RAS hanno contestato la violazione del principio di contraddittorio.
- la Corte di Appello di Bari con le sentenze di seguito riportate - ed in riforma delle sentenze emesse dal Tribunale di Trani, stabiliva la responsabilità concorsuale nella produzione dell'evento del Comune di Canosa di Puglia (30%), della Ditta Ediltermo del geom. Pasquale Galeone e della Società Italgas (35%), della Società Condotte d'Acqua (35%), condannando altresì le dette società al pagamento in solido ai danneggiati della somma indicata al capo 2 della sentenza appellata in linea capitale rivalutata, oltre interessi al tasso del 6% all'anno da calcolare a decorrere dal giorno del fatto dannoso (07/08/1990) sull'importo via via rivalutato di anno in anno fino alla data della sentenza di primo grado, oltre al pagamento, sempre in solido, delle spese processuali del secondo grado di giudizio:

n. ord.	danneggiati	sentenza Tribunale di Trani	sentenza Corte di Appello
1	Pastore Michele ed altri	1563/01	1207/2009
2	Minerva Pasquale – Fiore Giuseppina	1564/01	46/2010
3	Trisorio Sabina	1565/01	45/2010
4	Forte Maria - Mannù Nicolò	1566/01	1239/2009
5	Lamanna Nicola	1567/01	1262/2009
6	Cirillo Michele- D'Aniello Filomena	1562/01	1206/2009
7	Lagrasta Sabina- Casamassima Aldo	1561/01	902/2010

- successivamente alla notifica nei confronti della Società Italgas delle su indicate Sentenze della Corte di Appello di Bari, unitamente ad atto di precetto di pagamento la Eni Insurance LTD, già Padana Assicurazioni S.p.A., procedeva a bonificare ai danneggiati le somme a fianco di ciascuno riportate, in accordo a quanto previsto dalle sentenze stesse, giuste comunicazioni dello Studio Legale: Cefola – Casale Associati di Barletta acquisite rispettivamente ai prott. 19256, 19255, 19259, 19261, 19254, 19260, 19258 del 06/07/2012:

n. ord.	danneggiati	sentenza Tribunale di Trani	sentenza Corte di Appello	importo bonificato da Eni Insurance LTD
1	Pastore Michele ed altri	1563/01	1207/2009	19.039,83
2	Minerva Pasquale - Fiore Giuseppina	1564/01	46/2010	19.039,83
3	Trisorio Sabina	1565/01	45/2010	19.039,83
4	Forte Maria - Mannù Nicolò	1566/01	1239/2009	19.039,83
5	Lamanna Nicola	1567/01	1262/2009	19.039,83
6	Cirillo Michele- D'Aniello Filomena	1562/01	1206/2009	25.646,50
7	Lagраста Sabina- Casamassima Aldo	1561/01	902/2010	11.970,00
			TOTALE	132.815,65

- con le medesime note l'Avv. Maria Carmela Casale, richiedeva in nome e nell'interesse della Eni Insurance LTD, già Padana Assicurazioni S.p.A., il pagamento della quota parte del 30% dovuta dal Comune di Canosa di Puglia in forza delle Sentenze della Corte di Appello come di seguito indicato:

n. ord.	beneficiario	sentenza Tribunale di Trani	sentenza Corte di Appello	importo pari al 30% di quanto bonificato da Eni Insurance LTD in euro	Interessi dalla data di messa in mora 06/07/2012 al 30/11/2012 in euro
1	Pastore Michele ed altri	1563/01	1207/2009	5 712,00	57,51
2	Minerva Pasquale - Fiore Giuseppina	1564/01	46/2010	5 712,00	57,51
3	Trisorio Sabina	1565/01	45/2010	5 712,00	57,51
4	Forte Maria - Mannù Nicolò	1566/01	1239/2009	5 712,00	57,51
5	Lamanna Nicola	1567/01	1262/2009	5 712,00	57,51
6	Cirillo Michele- D'Aniello Filomena	1562/01	1206/2009	7 693,95	77,47
7	Lagраста Sabina- Casamassima Aldo	1561/01	902/2010	3 591,00	36,16
			TOTALE	39.884,95	401,18

Considerato che l'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti ,tra l'altro, da sentenze esecutive;

Rilevato che, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, necessita riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **euro 40.286,13**, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000, per il pagamento di quanto dovuto alla Eni Insurance LTD, già Padana Assicurazioni S.p.A., in ottemperanza alle Sentenze della Corte di Appello di Bari su riportate;

Ritenuto che la fattispecie sopra riportata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lettera a) dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000 consente la legittimazione;

Rilevato, altresì, che per il suddetto provvedimento di ripiano possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per Legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

Considerato che l'art. 187 rubricato "Avanzo di amministrazione" del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al comma 2, lett. b) consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (2011) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del medesimo decreto;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 in data 18.04.2012, ad oggetto: "Approvazione rendiconto – Anno 2011" con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011, dal quale si rileva un avanzo di € 852.523,65;

Ritenuto di assicurare la copertura del debito fuori bilancio di cui si tratta mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2011, per l'importo di € 40.286,13, dando atto che, a seguito di ciò, permangono gli equilibri di bilancio;

Visti lo Statuto dell'Ente ed il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore LL.PP. – Manutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica, e del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché del visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente, con 16 voti a favore, e 3 astenuti (Petroni, Landolfi e Sabatino). (Risultano assenti i Consiglieri: Bucci, Pavone, Di Palma, Caporale, Di Nunno e Papagna)

D E L I B E R A

1. di provvedere, per i motivi in narrativa riportati e che qui si intendono integralmente trascritti, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per il pagamento dell'importo complessivo di euro 40.286,13 in favore della Eni Insurance LTD, già Padana Assicurazioni S.p.A., così determinata:

n. d'ord.	danneggiati	sentenza Tribunale di Trani	sentenza Corte di Appello	importo bonificato da Eni Insurance LTD	importo pari al 30% di quanto bonificato da Eni Insurance LTD in euro	Interessi dalla data di messa in mora 06/07/2012 al 30/11/2012 in euro
1	Pastore Michele ed altri	1563/01	1207/2009	19.039,83	5 712,00	57,51
2	Minerva Pasquale - Fiore Giuseppina	1564/01	46/2010	19.039,83	5 712,00	57,51
3	Trisorio Sabina	1565/01	45/2010	19.039,83	5 712,00	57,51
4	Forte Maria - Mannù Nicolò	1566/01	1239/2009	19.039,83	5 712,00	57,51
5	Lamanna Nicola	1567/01	1262/2009	19.039,83	5 712,00	57,51
6	Cirillo Michele- D'Aniello Filomena	1562/01	1206/2009	25.646,50	7 693,95	77,47
7	Lagrasta Sabina- Casamassima Aldo	1561/01	902/2010	11.970,00	3 591,00	36,16
			TOTALE	132.815,65	39.884,95	401,18

2. di finanziare la complessiva somma di **euro 40.286,13**, riconosciuta come debito fuori bilancio, mediante apposita variazione di bilancio attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, come risultante dal rendiconto di gestione 2011 approvato con deliberazione di C.C. n.10 in data 18/04/2012, di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contestualmente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, anch'esso allegato al presente provvedimento;
3. di disporre che il Dirigente del Settore LL.PP. – Manutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio ponga in essere gli atti consequenziali per il pagamento del debito riconosciuto, in ottemperanza alle Sentenze della Corte di Appello di Bari;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 289/2002;

=====

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, su proposta del Consigliere Filippone, il Consiglio Comunale con 16 voti a favore e 3 astenuti (Petroni, Landolfi e Sabatino). (Risultano assenti i Consiglieri: Bucci, Pavone, Di Palma, Caporale, Di Nunno e Papagna), dichiara la presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.